la Repubblica
AFFARI&FINANZA

IL DECRETO

I lavoratori da tutelare con la "patente a punti"

"Come spesso accade i fatti di cronaca, tanto più quando di particolare gravità, imprimono decise accelerazioni su temi che, sebbene rilevanti nella società, per diversi motivi faticano a trovare rapidamente spazio nei testi legislativi». Francesco Rotondi, giuslavorista e name partner LabLaw, spiega così l'inserimento di quella che è stata chiamata "patente a punti" per le aziende nel decreto Pnrr sulla scorta dell'incidente verificatosi a Firenze che ha causato la morte di cinque operai che lavoravano alla costruzione di un supermercato.

Al momento del rilascio, la patente avrà una dotazione di 30 crediti e consentirà al titolare di operare fino al mantenimento del numero minimo di 15 crediti, limite al di sotto del quale l'azienda o il lavoratore autonomo non potranno più operare. La norma prevede che vengano tolti 20 crediti in caso di incidente mortale, 15 per un'inabilità permanente al lavoro (sia essa totale o parziale) e 10 nel caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro superiore a 40 giorni. «Uno dei temi su cui si sono concentrate le critiche al provvedimento è stato proprio quello della quantificazione della decurtazione dei crediti e, in seconda battuta, quello ad esso collegato del recupero dei crediti - spiega Rotondi - Sotto quest'ultimo profilo la norma prevede la possibilità di potere reintegrare i crediti perduti attraverso la partecipazione a corsi che assegnano cinque crediti per ogni evento. Sono inoltre previsti articolati meccanismi incrementali in caso di assenza di decurtazioni ultra-biennali».

FRANCESCO ROTONDI
Name partner di LabLaw

La sanzione amministrativa (non soggetta alla procedura di diffida) per chi opera anche senza il numero minimo di crediti è compresa fra i 6.000 ed i 12.000 euro ed è inoltre prevista l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In una prima fase le disposizioni troveranno applicazione nel settore dei cantieri temporanei o mobili e successivamente potranno essere estese ad ambiti individuati con decreto dal ministero del Lavoro «sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative».

«Al di là delle questioni tecnico giuridiche che possono essere sollevate circa il dettato normativo e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la domanda da porsi è quanto questo strumento sia davvero in grado di determinare una svolta nell'approccio di alcune realtà, sensibilizzandole sul tema della sicurezza sul lavoro, che non rappresenta mai un costo, ma un investimento sul capitale umano», conclude Rotondi. **- m.f.**

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato